

L'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo.

È uno dei chiarimenti contenuti nella nuova Circ. AE 9 settembre 2019 n. 20 dedicata agli **Indici sintetici di affidabilità fiscale**. La nuova prassi, che segue la Circ. AE 2 agosto 2019 n. 17, raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio. I quesiti e le relative risposte sono divisi nelle seguenti **macro aree tematiche**:

utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione;

cause di esclusione;

segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software;

coefficiente individuale;

compilazione dei modelli;

dati delle precompilate;

regime premiale;

proroga dei versamenti;

ulteriori componenti positivi.

## **Utilizzo degli ISA**

L'Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità **minore o uguale a 6** ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, come stabilito dal provvedimento del 10 maggio 2019.

## Cause di esclusione

I soggetti che possono usufruire del **regime forfetario** (L. 398/91) non applicano gli Indici, poiché determinano l'imponibile applicando, all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. Sono inoltre esclusi anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l'imprenditoria giovanile (DL 98/2011).

## Segnalazioni

Le soglie individuate per l'indicatore “**Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti**” sono differenziate in funzione della tipologia di figura, della natura giuridica e del numero totale di addetti che rivestono tale ruolo. Nelle società di persone, per i soci che assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni assunte dall'impresa, è ipotizzabile che l'apporto lavorativo del singolo socio all'interno dell'impresa sia, oltre che continuativo, anche prevalente. Comunque, si potrebbero verificare casi in cui i singoli soci amministratori apportino una quota limitata di lavoro all'interno dell'impresa; in tal caso, il contribuente può fare presente tale situazione compilando l'apposito “Campo annotazioni”.

## Coefficiente individuale

Il coefficiente individuale che viene direttamente calcolato e fornito dall'Agenzia delle entrate come variabile “precalcolata”, si basa sull'applicazione degli ISA agli **8 periodi d'imposta precedenti**. Esso misura l'impatto di certe variabili specifiche, non direttamente osservabili (come appunto capacità manageriali, potere di mercato, ecc.), su ricavi e/o valore aggiunto.

## Compilazione dei modelli

La Circolare fornisce chiarimenti specifici per il modello ISA per le attività tecniche svolte da **geometri** e il **modello ISA AG70U**.

## Dati delle precompilate

In caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati

precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra volta il proprio IDA. Tuttavia non tutte le variabili precalcolate sono **modificabili**. Ad esempio, non possono essere modificati i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti. Nel caso di calcolo dell'Indice senza modifiche, questo sarà al riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

## **Regime premiale**

I contribuenti con **punteggio pari o superiore a 8** possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l'apposizione del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello ISA.

## **Proroga dei versamenti**

In considerazione della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 (art. 12-quinquies DL 34/2019 Conv. in L. 58/2019), il versamento dell'**IVA dovuta in base alla dichiarazione**, coerentemente con quanto chiarito con la Ris. AE 21 giugno 2012 n. 69, può essere effettuato entro il 30 settembre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo al 30 giugno.

## **Ulteriori componenti positivi**

In caso di esito degli ISA che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un **punteggio pari a 10**, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall'Indicatore (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale.

**Utente: MATTEO FROSI**  
mementopiu.it - 12.09.2019

---

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.